

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO

Provincia di L'Aquila

I.M.U. VERSAMENTO PRIMA RATA 2017

Si informa che entro il 16 GIUGNO 2017 deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2017.

Sono soggetti passivi IMU i proprietari di immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

L'Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica al possesso dei seguenti immobili:

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione d'imposta;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale non sono richiesti le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, della legge 147/2013);
- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato (D.L. 47/2014).

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno - seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre).

E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Il calcolo dell'imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote stabilite dal Comune con deliberazione del C.C. n. 11 del 31/03/2017:

| ALIQUOTE | |
|----------------|--|
| 4,00 PER MILLE | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. |
| 7,60 PER MILLE | Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014 |
| 7,60 PER MILLE | Per tutti gli altri immobili diversi dai precedenti (altri fabbricati, aree fabbricabili, uffici, negozi, ecc...). |

La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre e figlio o viceversa) che le utilizzano come abitazione principale.

Il beneficio si applica a condizione che:

- comodatario e comodante risiedano entrambi nello stesso Comune;
- il comodante (colui che concede l'immobile) non possieda altri immobili abitativi in Italia, e risieda anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il contratto di comodato, stipulato in forma scritta, sia stato registrato, presso qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Per godere del beneficio il comodante ha l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU 2017 (scadenza 30 giugno 2018) per attestare la sussistenza di tutti i requisiti di cui sopra (art. 1, comma 10).

- le detrazioni:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;
- per agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

| CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE | CATEGORIA | MOLTIPLICATORE |
|---|-------------------------------------|----------------|
| La base imponibile è calcolata nel seguente modo: (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = IMPONIBILE | A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7 | 160 |
| | A/10 e D/5 | 80 |
| | B | 140 |
| | C/1 | 55 |
| | C/3; C/4, C/5 | 140 |
| | D (escluso D/5) | 65 |

MODALITA' DI VERSAMENTO

| | |
|----------------|---|
| Mod. F24 | Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24 |
| Arrotondamento | Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi. - L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 12,00 |

CODICE CATASTALE DEL COMUNE **C766**

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

| | |
|------|--|
| 3912 | IMU su abitazione principale e pertinenze |
| 3916 | IMU su aree fabbricabili |
| 3918 | IMU su altri fabbricati |
| 3925 | IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - STATO |
| 3930 | IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - COMUNE |

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che lo sportello del servizio tributi è aperto il I° e III° martedì del mese dalle ore 08:30 alle 10:30 - tel. 0863/978122 - fax 0863/978564

Dalla residenza comunale, li 18/05/2017

Il Responsabile del servizio